



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 giugno 2008
(OR. en)**

9163/08

COWEB 132

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del comitato interinale CE/Bosnia-Erzegovina riguardo al suo regolamento interno, compresi il mandato e la struttura dei sottocomitati CE/Bosnia-Erzegovina

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla posizione che la Comunità deve assumere
nell'ambito del comitato interinale CE/Bosnia-Erzegovina
riguardo al suo regolamento interno, compresi
il mandato e la struttura dei
sottocomitati CE/Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ^{1*}(in seguito denominato "l'accordo interinale"), è stato firmato iled è entrato in vigore il
- (2) L'articolo 40 dell'accordo interinale prevede l'istituzione di un comitato interinale che deve sorvegliare l'applicazione e l'attuazione dell'accordo interinale.
- (3) L'articolo 41, paragrafo 2 dell'accordo interinale prevede che il comitato interinale debba adottare il proprio regolamento interno.
- (4) L'articolo 43 dell'accordo interinale prevede che il comitato interinale possa decidere di creare sottocomitati.
- (5) Il regolamento interno del comitato interinale dovrebbe contenere disposizioni riguardanti la designazione, la composizione, il mandato e la struttura dei sottocomitati.
- (6) La Comunità dovrebbe stabilire la sua posizione in sede di comitato interinale per quanto riguarda l'adozione di detto regolamento interno,

¹ G U L ...

* GU: inserire riferimento GU per il documento 8230/08.

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità deve assumere nell'ambito del comitato interinale di cui all'articolo 40 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, è basata sul progetto di decisione del comitato interinale accluso alla presente decisione.

Fatto a

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

Progetto di

Decisione N. 1/2008 del comitato interinale CE/Bosnia-Erzegovina

del ...

riguardo al suo regolamento interno, compresi

il mandato e

la struttura dei sottocomitati CE/Bosnia-Erzegovina

IL COMITATO INTERINALE CE/BOSNIA-ERZEGOVINA,

visto l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra^{1*} (in seguito denominato "l'accordo interinale"), firmato il, in particolare gli articoli 40 e 41,

¹ G U L

* GU: inserire riferimento GU per il documento 8230/08.

DECIDE:

Articolo 1
Presidenza

La presidenza del comitato interinale è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata "la Commissione europea") a nome della Comunità europea e da un rappresentante del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina. Il primo periodo inizia tuttavia alla data della prima riunione del comitato interinale e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2
Riunioni

Il comitato interinale si riunisce regolarmente una volta all'anno, a Bruxelles o a Sarajevo, secondo quanto convenuto fra le Parti. Su richiesta di una delle Parti, possono essere indette di comune accordo riunioni speciali del comitato interinale.

Le riunioni sono convocate dal presidente.

Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato interinale non sono pubbliche.

Articolo 3
Delegazioni

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della prevista composizione delle delegazioni delle due Parti.

Quando all'ordine del giorno figurano questioni che interessano la Banca europea per gli investimenti (BEI), un suo rappresentante può partecipare alle riunioni del comitato interinale in veste di osservatore.

Il comitato interinale può invitare persone che non ne fanno parte a intervenire alle sue riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici.

Gli Stati membri della Comunità sono informati delle riunioni del comitato interinale.

Articolo 4
Segreteria

Al segretariato del comitato interinale provvedono congiuntamente un funzionario della Commissione europea e un funzionario della Bosnia-Erzegovina.

Articolo 5
Corrispondenza

Le comunicazioni del e per il presidente del comitato interinale sono inoltrate a entrambi i segretari. Questi ultimi provvedono a trasmetterle, se del caso, ai loro rispettivi rappresentanti nel comitato interinale.

Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni

1. Il presidente e i segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno quindici giorni dall'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto domanda di iscrizione nell'ordine del giorno almeno ventuno giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti nell'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dell'ordine del giorno provvisorio.

Il comitato interinale adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso delle Parti.

2. Il presidente, d'intesa con le Parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

Articolo 7

Verbale

Il progetto di verbale di ogni riunione del comitato interinale è redatto dalla Parte ospitante. Esso contiene le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni adottate. Il progetto di verbale è presentato al comitato interinale per approvazione entro due mesi dalla riunione. Dopo l'adozione da parte del comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari e una copia originale è messa agli atti da entrambe le Parti. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Deliberazioni

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono adottate e formulate di comune accordo tra le Parti.

Tra una riunione e l'altra, il comitato interinale può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale ai sensi dell'articolo 41 dell'accordo interinale recano rispettivamente la denominazione "Decisione" e "Raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data dell'adozione e da un'indicazione dell'oggetto.

Le decisioni e le raccomandazioni del comitato interinale sono firmate dal presidente e autenticate dai due segretari.

Le decisioni adottate dal comitato interinale sono pubblicate dalle Parti nelle rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna Parte può decidere di pubblicare qualsiasi altro atto adottato dal comitato interinale.

Articolo 9

Regime linguistico

Le lingue ufficiali del comitato interinale sono le lingue ufficiali delle Parti.

Salvo decisione contraria, il comitato interinale delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 10

Spese

La Comunità e la Bosnia-Erzegovina sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del comitato interinale, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato, di traduzione e di riproduzione dei documenti durante le riunioni, nonché le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni, sono a carico della parte ospitante.

Articolo 11

Sottocomitati

Il mandato e la struttura dei sottocomitati creati per assistere il comitato interinale nell'esercizio delle sue funzioni sono definiti nell'allegato della presente decisione.

I sottocomitati sono composti di rappresentanti di entrambe le Parti. La presidenza viene esercitata, a turno, dalle Parti a norma dell'articolo 1.

I sottocomitati dipendono dal comitato interinale, a cui devono riferire dopo ciascuna riunione. I sottocomitati non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato interinale.

Il comitato interinale può decidere di abolire i sottocomitati esistenti, di modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni.

Fatto a,

Per il comitato interinale

Il presidente

ALLEGATO

Mandato e struttura dei sottocomitati CE/Bosnia-Erzegovina

1. Composizione e presidenza

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento interno, i sottocomitati sono composti da rappresentanti della Commissione europea e del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina. La presidenza viene esercitata, a turno, dalle Parti a norma dell'articolo 1 del regolamento interno. Gli Stati membri sono informati delle riunioni dei sottocomitati.

2. Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati.

Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati sono trasmesse ai segretari del sottocomitato competente.

3. Riunioni

I sottocomitati si riuniscono regolarmente una volta all'anno, o quando le circostanze lo richiedano, con l'accordo delle Parti. Ogni riunione dei sottocomitati si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti.

Previo accordo delle Parti, i sottocomitati possono invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

4. Oggetto

I sottocomitati discutono delle questioni di loro competenza secondo la struttura pluridisciplinare di cui al punto 7. Per tutti i settori si valutano l'attuazione dell'accordo interinale e del partenariato europeo, i preparativi per l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e i progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis comunitario e di esaminare i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina nell'allineamento dell'acquis conformemente agli impegni assunti nell'ambito dell'accordo interinale.

5. Verbale

Il verbale di ciascuna riunione dei sottocomitati viene redatto entro due mesi dalla riunione. Dopo l'approvazione delle Parti, i segretari del sottocomitato inviano una copia del verbale ai segretari del comitato interinale.

6. Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati non sono pubbliche.

7. Struttura dei sottocomitati

- 1) Sottocomitato Commercio, industria, dogane e fiscalità con altri paesi candidati (articoli 3, da 4 a 8, da 17 a 31, 39 e 52 dell'accordo interinale),
- 2) Sottocomitato Agricoltura e pesca (articoli da 9 a 16, 18, 19 e 24 dell'accordo interinale),

- 3) Sottocomitato Mercato interno e concorrenza (articoli da 34a 38 e protocollo 3 dell'accordo interinale),
 - 4) Sottocomitato Questioni economico-finanziarie e statistiche (articoli 33 e 36 dell'accordo interinale),
 - 5) Sottocomitato Trasporti (articolo 32 dell'accordo interinale).
-